

CENTRO STUDI CINEMATOGRAFICI

STATUTO

DEFINIZIONE E FINALITA'

Articolo 1

Il Centro Studi Cinematografici è una associazione cristiana a carattere federativo, con sede in Roma e diffusione nazionale.

Articolo 2

Il Centro Studi Cinematografici si propone di realizzare una presenza nel settore audiovisivo della comunicazione sociale attraverso una attività di base diretta alla liberazione dell'uomo.

Sul piano operativo il Centro Studi Cinematografici si propone di:

- promuovere e coordinare i circoli di cultura cinematografica (cinecircoli) ovunque ciò sia utile ai fini dell'associazione;
- rappresentare i cinecircoli e tutelarne gli interessi, anche di fronte allo stato;
- promuovere e coordinare l'educazione agli strumenti della comunicazione sociale dei giovani, a livello scolastico ed extrascolastico;
- costituire un punto di incontro e di promozione di qualificate attività professionali nel settore audiovisivo, che siano concordanti con le finalità dell'associazione.

I SOCI

Articolo 3

Sono soci del Centro Studi Cinematografici i cinecircoli che ne condividano le finalità, accettino il presente statuto, non appartengano ad altri organismi dello stesso tipo e la cui domanda di adesione sia stata accettata dal Consiglio Federale. Tali cinecircoli, che svolgono attività culturale cinematografica attraverso proiezioni, nonché dibattiti, conferenze, pubblicazioni e manifestazioni similari, non aventi fini di lucro, devono avere come soci persone di età non inferiore ai 16 anni.

Sono soci inoltre i gruppi che svolgono attività diverse da quelle proprie dei cinecircoli, purché in armonia col presente statuto. Tali gruppi di attività vengono riconosciuti dal Consiglio Federale, sentito il parere del Comitato di studio.

I soci sono rappresentati a tutti gli effetti dai loro Presidenti o Responsabili.

LE STRUTTURE TERRITORIALI

Articolo 4

Il Centro Studi Cinematografici si struttura sul piano territoriale secondo articolazioni diocesane (oppure provinciali) e regionali, autonomamente costituite e gestite. Il Consiglio Federale può deliberare la creazione o il riconoscimento delle iniziative a carattere territoriale, eccezionalmente anche secondo articolazioni diverse.

GLI ORGANI DIRETTIVI NAZIONALIArticolo 5

Sono organi nazionali del Centro Studi Cinematografici:

- L'Assemblea Nazionale dei Soci
- Il Consiglio Nazionale, che é costituito dalla Direzione Centrale, dal Consiglio Federale e dal Comitato di Studio
- Il Presidente Nazionale
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCIArticolo 6

L'Assemblea Nazionale dei Soci elegge la Direzione Cenrrale, i membri del Comitato di Studio, i membri del Collegio dei Revisori dei conti, e ratifica la nomina dei membri del Consiglio Federale. Delibera sulle linee generali dell'attività associativa sulle modifiche parziali o totali da apportare al presente Statuto.

Entro il 20 gennaio di ogni anno, approva i bilanci consuntivo e preventivo.

Articolo 7

L'Assemblea Nazionale dei Soci é convocata dalla Direzione Centrale almeno una volta l'anno in via ordinaria, e in via straordinaria ogni volta che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci, oppure dal Presidente Nazionale nei casi previsti all'articolo 11, oppure dal Consiglio Federale in caso di gravi inadempienze della Direzione Centrale.

La convocazione deve precedere di almeno 25 giorni la data fissata per la riunione, e Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea é necessaria in prima convocazione la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto .

In seconda convocazione, che potrà seguire la prima anche a distanza di un'ora, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea elegge al proprio interno un Presidente e un Segretario.

IL CONSIGLIO NAZIONALEArticolo 8

Entro la fine di ogni anno solare la Direzione Centrale convoca il Consiglio Nazionale, composto dal Consiglio Federale, dal Comitato di Studio e dalla Direzione Centrale stessa. Il Consiglio Nazionale approva i bilanci preventivi e consuntivi predisposti dalla Direzione Centrale e li trasmette ai Revisori dei conti e all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Nazionale é presieduto dal Presidente Nazionale

Vi partecipano senza diritto di voto i membri del Collegio dei Revisori dei conti.

La Direzione Centrale

Articolo 9

Alla Direzione Centrale sono collegialmente affidati compiti di promozione interna, tesi ad esprimere le istanze di unificazione dei valori e delle realizzazioni provenienti da tutti i livelli del Centro Studi Cinematografici.

Alla Direzione Centrale spetta inoltre la conduzione collegiale dei rapporti esterni dell'associazione.

Articolo 10

La Direzione Centrale é composta da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, comprendenti:

- il Presidente Nazionale;
- il Segretario Nazionale, con compiti di collegamento funzionale e di tesoreria;
- da uno a tre Vicepresidenti Nazionali.

Articolo 11

La Direzione Centrale dura in carica due anni ed é rieleggibile. Viene eletta dall'Assemblea Nazionale dei Soci su lista chiusa, alla quale sia legato un programma di politica associativa con le conseguenti scelte prioritarie per il biennio.

Nel caso di rinuncia o di impedimento del Presidente Nazionale o del Segretario Nazionale, la Direzione Centrale deve decidere all'unanimità che le sue funzioni vengano assunte da un altro membro della Direzione Stessa.

Nel caso di rinuncia o di impedimento di un secondo o terzo Vicepresidente, la Direzione Centrale deve decidere all'unanimità l'eliminazione della sua carica.

La decisione di cui ai due commi precedenti deve essere trasmessa entro 10 giorni al Consiglio Federale e al Comitato di Studio, e approvata entro 60 giorni dai due organi separatamente.

Il Presidente Nazionale convoca l'Assemblea Nazionale dei Soci per il rinnovo delle cariche:

- a) nel caso di mancata approvazione, anche da parte di uno solo dei due organi, della decisione di cui al comma precedente;
- b) nel caso di rinuncia o di impedimento del Presidente Nazionale del Segretario Nazionale o del Vicepresidente Nazionale, qualora la Direzione Centrale sia composta da soli tre membri;
- c) qualora nel corso del mandato venga a mancare l'unità di intendimenti all'interno della Direzione Centrale;
- d) quando non sia possibile realizzare una delle ipotesi previste ai commi due e tre del presente articolo.

Nel caso di gravi inadempienze della Direzione Centrale, il Consiglio Federale può convocare l'Assemblea Nazionale dei Soci, motivando pubblicamente i propri rilievi.

Il Consiglio Federale

Articolo 12

Il Consiglio Federale é competente in tutti gli aspetti operativi dell'attività del

Centro Studi Cinematografici (cinecircoli, gruppi di attività, settori di attività, ecc.) Dispone di un proprio stanziamento autonomamente gestito nel bilancio annuale dell'associazione.

Articolo 13

Il Consiglio Federale é composto ordinariamente dai rappresentanti regionali del Centro Studi Cinematografici. Elegge al proprio interno un Presidente e un Segretario. Il Presidente é garante della corretta utilizzazione dello stanziamento gestito dal Consiglio Federale.

Alle riunioni del Consiglio Federale partecipano di diritto, senza voto, i membri della Direzione Centrale. La Direzione Centrale può chiedere al Presidente del Consiglio Federale la riunione del Consiglio stesso, motivando la richiesta.

Articolo 14

La ratifica dei membri del Consiglio Federale viene effettuata dall'Assemblea Nazionale dei Soci, su proposta della Direzione Centrale, ogni due anni in base all'esito delle elezioni nelle Assemblee regionali dei Soci.

Articolo 14 bis (transitorio)

I Soci del Centro Studi Cinematografici prendono atto che la lista dei componenti il Consiglio Federale, proposta dalla Direzione Centrale alla ratifica dell'Assemblea Nazionale dei Soci, può attualmente rispecchiare le situazioni locali di fatto, basandosi sull'evidente esistenza di attività di servizio dei rappresentanti del Centro Studi Cinematografici legittimamente nominati, in attesa che si creino ovunque le condizioni per l'elezione diretta da parte dei Soci dei rappresentanti regionali.

Il Comitato di Studio

Articolo 15

Il Comitato di Studio é competente nella elaborazione di strumenti e stimoli di ricerca e di approfondimento teorico, ed indica le linee di sviluppo e di maturazione dell'attività associativa. Dispone di un proprio stanziamento autonomamente gestito nel bilancio annuale dell'associazione.

Articolo 16

Il Comitato di Studio é composto da non più di 7 membri. Elegge al proprio interno un Segretario, che é garante della corretta utilizzazione dello stanziamento gestito dal Comitato di Studio.

Alle riunioni del Comitato di Studio partecipano di diritto, senza voto, i membri della Direzione Centrale. La Direzione Centrale può richiedere al Segretario del Comitato di Studio la riunione del Comitato stesso, motivando la richiesta.

Articolo 17

Il Comitato di Studio é eletto dall'Assemblea Nazionale dei Soci su lista aperta, secondo criteri di competenza personale. I suoi membri durano in carica due anni e possono essere rieletti.

IL PRESIDENTE NAZIONALE/Articolo 18

Il Presidente Nazionale ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI/Articolo 19

Il Collegio dei Revisori dei Conti, eletto dall'Assemblea Nazionale dei Soci, é composto da tre membri effettivi e due supplenti. Essi durano in carica due anni e possono essere rieletti. Partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Nazionale. Eleggono al proprio interno un Presidente.

VARIE/Articolo 20

Le cariche di membro della Direzione Centrale, del Consiglio Federale, del Comitato di Studio e del Collegio dei Revisori dei Conti sono incompatibili tra loro.

Articolo 21

Il patrimonio é costituito dai contributi ordinari dei soci aderenti e da qualsiasi altro contributo, lascito o donazione di enti o persone.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Nel caso di scioglimento, gli eventuali residui attivi dell'Associazione verranno divisi tra i soci aderenti al momento dello scioglimento in parti uguali.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge.

(Approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci - Roma 8/9 gennaio 1971)